



«LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL M. M. G. ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.»

CARDELLINI, Claudio

(Professore di Medicina legale nell'Università di Torino.

Componente ordinario commissione di Deontologia
dell'Ordine dei Medici Chirurghi.)

claudio.cardellini@unito.it



LA RESPONSABILITA'.

Responsabilità quia agendum.

Responsabilità professionale.

Responsabilità professionale sanitaria.

Responsabilità professionale del Medico Chirurgo.

Responsabilità professionale del Medico Chirurgo convenzionato col s. s. n.

Responsabilità professionale del Medico Chirurgo convenzionato col s. s. n. per l'Assistenza primaria



IL CONSENSO INFORMATO.

Il consenso informato:

Elementi costitutivi.

Revocabilità.

Aspetti formali ed aspetti sostanziali.



IL CERTIFICATO.

Certum facere.

Elementi costitutivi.

Falso ideologico (chi può commetterlo?)

Falso materiale (chi può commetterlo?)



II SOGGETTO INCAPACE.

Interdetto.

Inabilitato.

Minore.

Temporaneamente incapace.

Permanentemente incapace.



OBBLIGHI.

Obbligo di risultati

Obbligo di mezzi.

Linee guida italiane e straniere e protocolli.

Il miglior trattamento in quella situazione, per quel Paziente.



ELEMENTI DELLA RESPONSABILITA'.

Imperizia, imprudenza, negligenza.

Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Rapporto causale, o concausale, tra errore e danno.

Imprescindibilità del danno, quale elemento costitutivo della colpa.



LA RESPONSABILITA'.

Penale.

Civile.

Amministrativa.

Deontologica.



IL RIFIUTO MOTIVATO DI PRESTAZIONE SANITARIA.

Art. 50 C. p.

Art. 54 C. p.

Urgenza e stato di necessità.



IL CASO PARTICOLARE DEL SOGGETTO CHE RIFIUTA EMOTRASFUSIONI.

Irrilevanza della motivazione.

Consenso «Super» informato.

Equilibrio tra lesione personale ed omissione.

Esimente art. 54 C. p.



IL CASO PARTICOLARE DELL'ANORESSICA.

Stato di necessità.

Condizioni cliniche.

Parametri di Laboratorio ed equilibrio con lo stato di lucidità mentale.





E' SUFFICIENTE IL CONSENSO?

Consenso **NON** significa scelta.

La scelta errata del Paziente è responsabilità esclusiva del Medico.

Obbligo di mezzi (e non di risultati.)



LA MOTIVAZIONE CLINICA.

In assenza di consenso:

-) Giudice tutelare.

-) Decisione autonoma, purchè adeguatamente documentata!



NOVITA' IN CAMPO PENALE.

Nel codice penale è introdotta la nuova fattispecie della;

"Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario" (Art. 590 – Sexies, c. p.)



PUNIBILITA'.

In caso di omicidio, o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della Professione sanitaria, si applicano le pene oggi previste, rispettivamente, dagli artt. [589](#) e [590](#) c. p. per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, salvo che ricorra la causa di **non punibilità** costituita da:

Osservanza delle linee guida: in caso di evento dovuto a imperizia, è infatti **esclusa la punibilità** quando siano state rispettate le raccomandazioni (purché adeguate alle specificità del caso concreto) previste dalle linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico - Assistenziali.



RESPONSABILITA' CIVILE.

La diversa natura, rispettivamente contrattuale ed extracontrattuale, della responsabilità della struttura e del Sanitario, comporta notevoli ricadute sul piano sostanziale:

Prescrizione decennale in caso di responsabilità contrattuale e quinquennale per quella extracontrattuale

Onere della prova della responsabilità e del danno.



MEDIAZIONE EXTRA GIUDIZIALE.

L'azione civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria deve essere preceduta, a pena di improcedibilità, dal ricorso per consulenza tecnica preventiva di cui all'[art. 696 bis c. p. c.](#) o, in alternativa, dal procedimento di mediazione ai sensi del [D. lgs. n. 28 / 2010](#) (art. 5, comma 1 – Bis.)



GRAZIE!

Saepe scintilla parva, excitavit incendium
magnum

(Lucrezio, De Rerum Naturae.)

